Ufficio giuridico del Dip. del territorio Via Ghiringhelli 19 6502 **Bellinzona**

Bellinzona, 11.10.06

Presa di posizione di Pro Natura Ticino sul progetto di revisione della LALPT

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci coinvolti nella consultazione sul progetto di revisione della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) e con piacere vi rimettiamo la nostra presa di posizione.

Condividiamo l'opportunità di una revisione della legge e il modo con cui è stata impostata. In particolare apprezziamo la scelta di disciplinare la materia solamente nei suoi tratti essenziali, che così risultano più chiari, come pure la normativa proposta in relazione al paesaggio, compresa la felice riforma della Commissione (del paesaggio). Sosteniamo infine pure lo snellimento delle procedure ad eccezione della norma sulle modifiche di PR di poco conto che respingiamo poiché rischia di scardinare alcuni principi fondamentali della pianificazione (si veda più sotto).

Oltre alla riforma prevista riteniamo in linea generale che la legge debba affrontare con ferma determinazione il contenimento, rispettivamente la riduzione delle zone edificabili, che nel loro insieme risultano oggi palesemente sovradimensionate. A tal proposito auspichiamo l'introduzione di ogni norma e strumento utile allo scopo, in particolare anche i certificati per l'uso del terreno. Essi sono stati sottoposti dalla nostra associazione mantello (Pro Natura - Lega svizzera per la protezione della natura) ad un attento esame che ha prodotto un esito sostanzialmente positivo¹. A nostro modo di vedere il Cantone Ticino si presta in modo ideale all'introduzione di questo genere di strumento grazie al relativo isolamento del mercato dell'abitazione primaria, che potrebbe perfino esonerarci dal compito, potenzialmente arduo, del coordinamento con i cantoni limitrofi.

Auspichiamo infine delle norme per il contenimento delle abitazioni secondarie, più che mai necessarie in seguito al recente abbandono delle limitazioni nei confronti di acquirenti stranieri, che peraltro la nostra associazione nazionale aveva condiviso.

¹ Si vedano i testi pubblicati in Internet sul sito <u>www.pronatura.ch</u>, in particolare: <u>http://www.pronatura.ch/content/data/060516 Zersied II.pdf</u> (solo in tedesco).

In merito alle norme specifiche vorremmo osservare quanto segue (i numeri tra parentesi si riferiscono alla pagina in cui il tema relativo è affrontato dal documento per la consultazione esterna dell'agosto 2006).

Le norme non menzionate ci trovano, di principio, consenzienti.

Procedura d'adozione delle schede di PD e di allestimento del PUC (pagina 22a e 29): oltre ai comuni e agli enti pubblici proponiamo che si disponga il coinvolgimento esplicito anche degli enti interessati in genere. Si tratta di una prassi, già oggi in uso, che tra i numerosi vantaggi presenta quello di garantire una più facile applicazione in quanto eventuali resistenze possono articolarsi già in una fase precoce e di esse si potrebbe tener conto nelle decisioni. In questi casi il tempo eventualmente investito in più nella decisione viene generalmente più che compensato dalla maggior celerità esecutiva.

Zone di PR (pagina 36): proponiamo di riprendere esplicitamente anche le categorie e zone definite dall'articolo 12 della Legge cantonale sulla protezione della natura (di cui qui mancano la zona di protezione della natura, la zona di protezione del paesaggio, il parco naturale e il monumento naturale). Proponiamo inoltre di aggiungere le zone di silenzio che, introdotte in altri paesi (ad esempio Austria) promuovono la tranquillità e compatibilmente con essa lo svago non motorizzato.

Rimessa a cielo aperto di corsi d'acqua (pagina 37): vi proponiamo di prevedere una norma esplicita a favore della rimessa a cielo aperto dei corsi d'acqua intubati sulla scorta dei principi di sistemazione dei corsi d'acqua e delle loro rive sancite dall'articolo 37 della Legge federale sulla protezione delle acque. Una tale rinaturazione sta riscontrando un notevole successo e fruisce di un ampio appoggio popolare anche nelle aree urbane come ad esempio nella Città di Zurigo.

Arretramento dai corsi d'acqua (pagina 38): riteniamo che le deroghe debbano effettivamente limitarsi alle aree già edificate ove un recupero dei corsi d'acqua è precluso. Ov'esso invece appaia ancor possibile, seppur con grosso sforzo e con scadenze più lunghe, bisogna evitare che venga precluso da rinnovate eccezioni. Proponiamo inoltre di estendere le norme sulle distanze dai corsi d'acqua esplicitamente anche alle acque stagnanti, se del caso con misure differenziate.

Ampliamento della portata delle modifiche di PR di poco conto (pagina 49 - 51): respingiamo risolutamente il proposto ampliamento delle modifiche di poco conto poiché esso rischia di scardinare il principio di una pianificazione organica e complessiva come pure quello della partecipazione democratica. Già oggi vige un uso, a nostro modo di vedere piuttosto estensivo, dello strumento delle modifiche di poco conto da parte dei comuni. Accettiamo invece che un certo ampliamento venga concesso al Cantone all'atto d'approvazione dei PR; ma va da sé che di questo strumento, potenzialmente assai problematico, va comunque fatto un uso oltremodo oculato.

Eccezioni in zone edificabili (pagina 62): accettiamo il principio della flessibilità in caso di norme il cui rispetto costituisca un rigore sproporzionato ma ne temiamo un uso troppo esteso tale da promuovere l'eccezione ad (occulta) regola. Ogni norma edilizia rappresenta inevitabilmente un rigore: vorremmo quindi proporre di sopprimere la dicitura "in modo apprezzabile", rapportata al pregiudizio all'interesse pubblico e a quello dei vicini, che vanno invece integralmente tutelati.

In merito ai temi in fase di approfondimento vorremmo osservare quanto segue.

La contrattualistica (pagina 79): siamo oltremodo scettici su di essa in particolare per il motivo che il documento in consultazione mette in risalto (pagina 78), ossia la non applicabilità alle zone esistenti, già oggi sovradimensionate.

Zone edificabili di interesse comunale (pagina 79): sosteniamo questo strumento e riteniamo che esso vada esplicitamente favorito, ad esempio anche con facilitazione al rilascio dei certificati d'uso del terreno.

Compensazione di vantaggi derivanti da atti pianificatori (pagina 81): siamo senz'altro favorevoli all'introduzione di tali strumenti che a nostro modo di vedere dovrebbero tuttavia vincolare tutti e non essere assoggettati ad un rapporto contrattuale. Questo strumento avrebbe il vantaggio di contrastare alla base la pressione dei privati che vogliono ottenere, tramite l'estensione dell'edificabilità sui propri fondi quel vantaggio che così spesso entra in conflitto con l'interesse pubblico (segnatamente per un paesaggio intatto.

Esame d'impatto ambientale strategico (EIAS, pagina 82): lo sosteniamo apertamente. Da questo strumento ci promettiamo anche normative nelle zone industriali che limitino le possibilità edificatorie di impianti particolarmente nocivi per l'ambiente o di grave disturbo (ad esempio i grandi generatori di traffico).

Grandi generatori di traffico (pagina 83): a nostro modo di vedere gli articoli 71 e 71a LALPT vanno senz'altro riconfermati. Proponiamo però di aggiungervi una norma transitoria per cui entro un dato lasso di tempo (di 3 o 5 anni) nuovi edifici e impianti con rilevante incidenza sull'organizzazione territoriale siano solo ancora autorizzabili se esplicitamente previsti dal PD e sorretti dal PR. Una tale norma transitoria potrebbe eventualmente anche rapportarsi, per il computo del tempo, all'introduzione dell'EIAS.

Sperando in un esame benevolo di queste osservazioni e suggestioni da parte vostra vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Pro Natura Ticino

Alberto Spinelli, presidente

Luca Vetterli, segretario